



**Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Roma, 11 febbraio 2008*

*Al Consiglio Nazionale  
Ordine dei Consulenti del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo, 456  
00145 Roma*

*Prot. 25/I/0002322*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – cumulo fra di apprendistato ex L. n. 25/1955 e periodi di ex art. 49, D.Lgs. n. 276/2003.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla cumulabilità, al fine di completare la durata contrattuale del rapporto di lavoro, fra periodi di apprendistato di cui alla previgente normativa e periodi di apprendistato professionalizzante disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il caso prospettato dall'interpellante attiene all'ipotesi in cui un lavoratore sia assunto con contratto di apprendistato professionalizzante dopo avere svolto un periodo di apprendistato nella vigenza della L. n. 25/1955. Il quesito attiene, in particolare, alla possibilità di cumulare i due periodi per raggiungere la durata massima dell'apprendistato prevista dalla contrattazione collettiva per la specifica figura professionale.

La disciplina dell'apprendistato è stata, come noto, integralmente rivisitata dal D.Lgs. n. 276/2003, che ha introdotto tre distinte tipologie, ciascuna caratterizzata da diversi contenuti formativi. Tale disciplina, peraltro, va integrata con le disposizioni contenute nella L. n. 25/1955, non abrogate dal citato D.Lgs. n. 276/2003, che continuano a trovare applicazione ai contratti di apprendistato, in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo (cfr. circolare del Ministero del lavoro n. 40/2004).

In particolare rileva, in materia di computo della durata dell'apprendistato, quanto stabilito dall'art. 8 della citata L. n. 25/1955, che così recita: *“i periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima...*

*purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività”.*

In presenza delle condizioni indicate dal citato art. 8, un nuovo rapporto di lavoro, disciplinato dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali sull'apprendistato professionalizzante, sarà instaurato tenendo conto, ai fini del computo della durata massima, del periodo di lavoro già svolto nel precedente rapporto. La durata del nuovo apprendistato potrà essere, dunque, calcolata sommando la durata del vecchio rapporto con quello nuovo.

Il precedente periodo va tenuto in considerazione, peraltro, non solo per computare la durata complessiva dell'apprendistato, ma anche e soprattutto per rimodulare i contenuti formativi del nuovo rapporto.

Ciò consente da un lato di tenere nella dovuta considerazione l'esperienza già acquisita dal dipendente nel precedente periodo, dall'altro lato di formulare un percorso di formazione personalizzato, così come richiesto dalla disciplina dell'apprendistato professionalizzante.

Tale soluzione appare coerente con altri orientamenti interpretativi forniti dal Ministero del lavoro in relazione a questioni in parte coincidenti con l'argomento in esame (cfr. risposte ad interpello n. 8/2007 e n. 11/2007).

Conclusivamente, può dirsi corretta la soluzione prospettata dall'interpellante, relativa alla cumulabilità dei due periodi, con la precisazione circa la necessità che il nuovo rapporto di lavoro individui contenuti formativi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli che hanno caratterizzato il primo rapporto, in modo da preservare i caratteri di diversità fra la vecchia e nuova tipologia di apprendistato, in particolare per quanto attiene ai contenuti formativi da assicurare all'apprendista secondo la nuova disciplina.

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*  
f.to Massimo Pianese

**PP**

LA